

SENTENZA N° 2691/2014
N° 551/09 Rg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Lorenzo Corona, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta a ruolo con il n. 551/2009 di R.G.

tra

Banca Popolare Vesuviana società cooperativa, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano alla via Passanti n. 34, c.f. 06412660638, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Ricciardi, domiciliata come in atti;

ATTRICE

e

Tulimiero Lucia, nata a Nola il 4/2/1970, e **Tulimiero Anna**, nata a Nola il 4/5/1968, rappresentate e difese dagli avv.ti Emanuele Vitobello, Francesco Vitobello e Roberto Costagliola, domiciliate come in atti;

CONVENUTE

nonchè

Latella Filippo Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23/3/1968, contumace;

CONVENUTO

conclusioni : come da verbale di udienza del 4 marzo 2014

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il presente giudizio l'attrice Banca Popolare Vesuviana ha chiesto di dichiarar-

for Am

si la simulazione assoluta, in subordine la nullità per illiceità della causa e del motivo comune ad entrambe le parte, ed in via ulteriormente subordinata la simulazione relativa e la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto redatto dal notaio Filomena Catanese in data 9/11/2007, rep. n. 14173 racc. n. 4289, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 4/12/2007 ai n.ri 66321/36058, con il quale il convenuto Latella Filippo Giuseppe ha trasferito alla convenuta Tulimiero Lucia la nuda proprietà, rectius "il diritto di proprietà gravato dal diritto parziario di abitazione", e all'altra convenuta Tulimiero Anna il diritto di abitazione sulla villetta unifamiliare a schiera sviluppantesi su due piani fuori terra oltre il piano interrato, con annesso giardino di pertinenza esclusiva di circa 200 mq sita in Nola alla via Polveriera n. 148/bis, il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio 17 p.IIIa 1234 bus 3.

A fondamento della domanda proposta l'attrice ha dedotto che la società Appalti e Costruzioni Olma s.r.l., attualmente con sede legale in Londra alla via Martello Street n. 52, ha intrattenuto con la Banca Popolare Vesuviana, filiale di San Giuseppe Vesuviano, tra gli altri il rapporto di c/c anticipi n. 7865/09 acceso in data 12/6/2006; che sempre in data 12/6/2006 il convenuto Latella Filippo Giuseppe, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura che la Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. avesse assunto verso la Banca Popolare Vesuviana, ha prestato fideiussione omnibus sino alla concorrenza di euro 300.000,00 in favore del suddetto istituto di credito; che in data 23/11/2007 le varie esposizioni debitorie maturate dalla Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. sul c/c anticipi sono state girocontate a sofferenza; che la Banca Popolare Vesuviana vanta nei confronti della Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. e di La-

per An

tella Filippo Giuseppe un credito di complessivi euro 160.721,69, oltre interessi convenzionali di mora, per il quale è stato emesso dal Tribunale di Nola decreto ingiuntivo n. 1103/2008 del suddetto importo di euro 160.721,69, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 27/11/2007 variabili tra il 15,5861 % ed il 16,9859 % annui; che in data 27/11/2008 detto decreto ingiuntivo è stato notificato a Latella Filippo Giuseppe e, decorso il termine ex art. 641 c.p.c., è stato dichiarato esecutivo nei suoi confronti con provvedimento del 19/9/2008; che in data 9/11/2007 con un unico atto pubblico redatto dal notaio Filomena Catanese, rep. n. 14173 racc. n. 4289, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 4/12/2007 ai n.ri 66321/36058 il convenuto Latella Filippo Giuseppe ha stipulato due distinti e contestuali contratti con i quali : 1) ha venduto alla convenuta Tulimiero Lucia la nuda proprietà, *rectius* “*il diritto di proprietà gravato dal diritto parziario di abitazione*”, ed all'altra convenuta Tulimiero Anna il diritto di abitazione sull'unità immobiliare sita in Nola alla via Polveriera n. 148/bis e precisamente sulla villetta unifamiliare a schiera sviluppantesi su due piani fuori terra oltre il piano interrato, con annesso giardino di pertinenza esclusiva di circa 200 mq; il tutto confinante con via Polveriera, area di manovra condominiale (distinta con la p.lla 1234 sub 1), villetta (distinta con la p.lla 1234 sub 4), salvo altri; riportata nel N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio 17 p.lla 1234 bus 3; che il prezzo della compravendita è stato fissato in euro 168.000,00 di cui euro 142.800,00 per la cessione del diritto di abitazione ed euro 25.200,00 per la cessione del diritto di proprietà; che il prezzo di euro 142.800,00 è stato pagato mediante contestuale consegna alla parte venditrice di 6 effetti cambiari a firma dell'acquirente Tulimiero Anna, ciascuno dell'importo di euro 23.800,00 con scadenze al

f. ann

31/12/2007, 31/1/2008, 28/2/2008, 31/3/2008, 30/4/2008 e 31/5/2008; che il prezzo della vendita della nuda proprietà di euro 25.200,00 è stato invece interamente pagato al momento della stipula dell'atto dalla convenuta Tulimiero Lucia a mezzo di due assegni postali non trasferibili, ciascuno dell'importo di euro 12.600,00 entrambi tratti in data 9/11/2007; che mentre Latella Filippo Giuseppe e Tulimiero Lucia sono marito e moglie, Tulimiero Anna è la cognata di Latella Filippo Giuseppe, essendo sorella di Tulimiero Lucia; che la natura simulata e comunque fraudolenta dell'atto posto in essere è desumibile da una serie di elementi costituiti dalla successione temporale degli fatti di causa, e cioè dalla circostanza che in data 9/11/2007 Latella Filippo Giuseppe stipulava i due contratti di vendita in previsione dell'imminente passaggio a sofferenza delle esposizioni debitorie maturate dalla Appalti e Costruzioni Olma s.r.l., la quale avveniva in data 23/11/2007, nonché dall'anomala contestualità dei due atti; che in particolare gli atti impugnati sono del tutto fittizi, essendo stati gli stessi apparentemente posti in essere al fine di sottrarre l'unità immobiliare alla garanzia dei creditori; che comunque gli stessi dissimulano quanto meno una simulazione relativa, trattandosi in realtà di atti di trasferimento a titolo gratuito; che quand'anche dovesse escludersi la simulazione assoluta o relativa dell'atto, lo stesso sarebbe comunque revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto gravemente pregiudizievole per le ragioni dei creditori di Latella Filippo Giuseppe. In aggiunta a quanto innanzi, l'attrice ha contestato altresì la nullità degli atti posti essere per illiceità della causa ovvero del motivo comune ad entrambe le parti.

Mentre è rimasto contumace il venditore Latella Filippo Giuseppe, si sono costituite in giudizio le convenute Tulimiero Lucia ed Anna, le quali si sono opposte alla



domanda dell'attrice.

In corso di causa è stato espletato l'interrogatorio formale di tutti i convenuti e quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 marzo 2014, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

E' infondata e va rigettata la domanda di simulazione assoluta dell'impugnato atto per notaio Filomena Catanese del 9/11/2007, rep. n. 14173 racc. n. 4289.

Come si evince sia dalle relate di notifica dell'atto di citazione che dai certificati di residenza depositati dall'attore, l'immobile oggetto di causa, sito in Nola alla via Polvericra n. 148, è attualmente abitato dalla convenuta Tulimiero Anna, la quale con il suddetto rogito notarile ha acquistato il diritto di abitazione sullo stesso. Al contrario Latella Filippo Giuseppe, unitamente alla moglie Tulimiero Lucia, ha trasferito la propria residenza, sempre in Nola, al diverso indirizzo di via Croce del Papa n. 3, ove gli è stato notificato l'atto di citazione.

Orbene, ove la volontà delle parti fosse stata quello di concludere soltanto apparentemente l'atto di trasferimento impugnato, l'unità immobiliare oggetto di causa sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità materiale dell'alienante Latella Filippo Giuseppe. Come innanzi detto quest'ultimo, come si evince dai certificati di residenza depositati dall'attrice, ha invece trasferito la propria residenza Nola alla via Croce del Papa n. 3.

Alla luce di quanto innanzi, deve quindi concludersi che dagli atti di causa non sono emersi elementi tali per concludere che l'atto impugnato è stato posto in essere soltanto fittiziamente; al contrario le circostanze innanzi richiamate dimostrano che la reale volontà delle parti è stata proprio quella di trasferire l'unità immobilia-



re.

Non resta pertanto che rigettare la proposta domanda di simulazione assoluta dell'atto per notaio Filomena Catanese del 9/11/2007, rep. n. 14173 racc. n. 4289.


Allo stesso modo non è meritevole di accoglimento la domanda di nullità dell'atto per illicittà della causa ovvero del motivo comune alle parti ai sensi degli artt. 1344 e 1345 c.c..

Come dedotto dall'attrice, la finalità in concreto perseguita da entrambe le parti, consistente nel sottrarre l'immobile alla garanzia patrimoniale dei creditori di Letta Filippo Giuseppe, sarebbe idonea a qualificare il contratto come concluso in frode alla legge e, comunque, integrerebbe un motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., con conseguente nullità dell'atto.

Senonché, affinché un atto di autonomia privata possa essere considerato in frode alla legge ovvero invalido in quanto concluso per un motivo illecito comune alle parti è necessario che la finalità perseguita dalle parti sia in contrasto con una norma imperativa, posta a tutela di un interesse inderogabile di natura superindividuale; al contrario la finalità di danneggiare i creditori dell'alienante è in contrasto con un interesse, anch'esso meritevole di accoglimento, di natura privatistica a tutela dei quali i creditori dispongono dello specifico rimedio costituito dall'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

Ciò detto, è al contrario fondata e va accolta la domanda dell'attrice volta ad ottenere la revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento impugnato, ciò a prescindere dalla natura onerosa o gratuita dell'atto medesimo.

Orbene, è noto che in tema di revocatoria ordinaria, per quanto concerne il requisito oggettivo dell'*eventus damni*, ai fini della configurabilità del pregiudizio alle ra-



gioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880); per concorde giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria tutela difatti non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. per tutte Cass. n. 5105/2006). Ad integrare il presupposto dell'*eventus damni*, non è pertanto necessaria una variazione quantitativa ma è sufficiente anche una semplice variazione peggiorativa del patrimonio del debitore dal punto di vista meramente qualitativo (v. Cass.ni n.ri 20.813/2004, 15.257/2004); né è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo invece sufficiente, come innanzi detto, che l'atto medesimo abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (v. per tutte Cass. n.ri 5105/2006, 12.678/2001).

In applicazione di tali criteri interpretativi, ad integrare la suddetta variazione patrimoniale peggiorativa è dunque sufficiente la conversione del patrimonio del debitore in beni facilmente occultabili (v. in tal senso Cass. n.ri 3.470/2007, 20.813/2004 e 4.578/1998, precedenti tutti relativi al caso di sostituzione di beni immobili con una somma di danaro, per definizione occultabile).

Ciò detto, alla luce di quanto innanzi, può affermarsi senza ombra di dubbio che il compimento dell'atto per notaio Filomena Catanese del 9/11/2007, rep. n. 14173

fu a

racc. n. 4289, concluso tra i convenuti ha sicuramente arrecato una lesione delle ragioni creditorie dell'attrice, avendo Latella Filippo Giuseppe sostituito ad un bene per sua natura facilmente individuabile ed aggredibile dai creditori, una somma di danaro la quale è invece per sua intima essenza facilmente occultabile.

Sempre in ordine alla prova dell'*eventus damni*, va inoltre evidenziato che il creditore è tenuto soltanto a dimostrare la pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore; al contrario incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'*eventus damni* l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniale, tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in tal senso per tutte Cass.ni n.ri 5105/2006, 19.963/2005, 15.257/2004). Orbene, nel caso di specie, a fronte del carattere oggettivamente lesivo dell'atto impugnato, i convenuti non hanno fornito alcuna prova dell'insussistenza del predetto rischio.

Alla luce di tutto quanto innanzi può pertanto sicuramente concludersi che l'impugnato atto per notaio Filomena Catanese del 9/11/2007 ha arrecato un sicuro pregiudizio alle ragioni dell'attrice, con conseguente integrazione del presupposto oggettivo per la revocatoria dell'atto.

Per quanto concerne poi il requisito costituito dall'esistenza del credito a tutela del quale l'attrice agisce, è noto che l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile ma - in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore - anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è pertanto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di

per An

creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, con il solo limite che l'aspettativa invocata non si riveli "*prima facie*" pretestuosa, essendo invece sufficiente che la stessa possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. in tal senso Cass. 09-02-2012, n. 1893; Cass. 05-03-2009, n. 5359; Cass. 18-07-2008, n. 2002; Cass. 18-03-2003, n. 3981; Cass. 18-07-2008, n. 20002). In coerenza con la detta funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, l'azione revocatoria ordinaria è inoltre proponibile anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione od a termine (v. Cass. 22-03-1990, n. 2400).

Al fine di determinare la preesistenza o meno del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato - e dunque di stabilire se sia sufficiente la mera conoscenza da parte del terzo del carattere pregiudizievole dell'atto ovvero se sia necessaria la sua partecipazione alla dolosa preordinazione finalizzata a ledere i futuri creditori - occorre inoltre aver riguardo al momento di insorgenza del credito e non già al momento della sua scadenza, non essendo necessario ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare ovvero che lo stesso sia scaduto ed esigibile (cfr. in tal senso Cass. 18/08/2011 n. 17356; Cass. 11/02/2005 n. 2748). Per quanto concerne poi l'azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore precedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (v. Cass. 19/10/2006 n. 22465).

Ciò posto, nel caso di specie, come si evince dalla copia del decreto ingiuntivo n. 1403/2008 del Tribunale di Nola, agli atti di causa, notificato al convenuto Latella Filippo Giuseppe in data 13/5/2008 e non opposto nel termine ex art. 641 c.p.c., quest'ultimo è debitore nei confronti della Banca Popolare Vesuviana dell'importo di euro 160.721,69, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 27/11/2007 variabili tra il 15,5861 % ed il 16,9859 % annui. In particolare detto debito deriva dal saldo del rapporto del c/c anticipi n. 7865/09 acceso dalla società Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. in data 12/6/2006 presso la Banca Popolare Vesuviana, filiale di San Giuseppe Vesuviano, e girocontato a sofferenza in data 23/11/2007. Sempre in data 12/6/2006 il convenuto Latella Filippo Giuseppe rilasciava fideiussione omnibus in favore della Banca Popolare Vesuviana sino alla concorrenza di euro 300.000,00 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura che la Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. avesse assunto verso la Banca Popolare Vesuviana, avvenuto in data 23/11/2007.

Non avendo la debitrice principale Appalti e Costruzioni Olma s.r.l. estinto il proprio debito, la Banca Popolare Vesuviana ha azionato in via monitoria il credito nei confronti del fideiussore e quindi impugnato con il presente giudizio l'atto di trasferimento oggetto di causa, posto in essere in data 9/11/2007, praticamente nell'imminenza del passaggio a sofferenza dell'esposizione debitoria del conto corrente anticipi n. 7865/09 innanzi detto.

Orbene, alla luce di quanto innanzi, appare fuori discussione l'anteriorità del credito a tutela del quale l'attrice ha agito in revocatoria rispetto all'atto dispositivo impugnato.

per Cui

Per quanto concerne poi il requisito soggettivo costituito dalla scientia damni del debitore e del terzo acquirente, dagli atti di causa è emersa la prova della conoscenza da parte del venditore Latella Filippo Giuseppe e delle acquirenti Tulimiero Anna e Tulimiero Lucia del carattere pregiudizievole dell'atto impugnato per le ragioni dell'attrice.

Al riguardo si evidenzia che, per unanime giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'accertamento del suddetto presupposto soggettivo, non è richiesta la prova di una specifica volontà delle parti di nuocere al soddisfacimento di un credito, ma è sufficiente che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, complessivamente considerati, per effetto della diminuzione della garanzia patrimoniale generica (cd. *scientia damni*); tanto a prescindere dalla specifica conoscenza dei crediti di fatto pregiudicati (v. in tal senso per tutte Cass. n.ri 1.068/2007, 7.507/2007, 10.430/2005). La prova del suddetto presupposto soggettivo può essere inoltre fornita liberamente, anche tramite presunzioni (v. per tutte Cass. n. 7.507/2007).

Gli elementi posti a base delle presunzioni non debbono inoltre essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr. Cass. 29-07-2009, n. 17574; Cass. 11-09-2007, n. 19088); nè occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità (Cass. 01-08-2007, n.


fin Cass

16993; Cass. 16-11-2005, n. 23079; Cass. 12-02-2001, n. 1944).

Orbene, nel caso di specie, la circostanza che le acquirenti Tulimiero Anna e Tulimiero Lucia fossero a conoscenza della consistente esposizione debitoria di Latella Filippo Giuseppe emerge in maniera univoca dal rapporto rispettivamente di coniugio e di affinità che lega Latella Filippo Giuseppe a Tulimiero Lucia e Tulimiero Anna (cfr. certificato di matrimonio tra Latella Filippo Giuseppe a Tulimiero Lucia e certificati di nascita con maternità e paternità di Tulimiero Lucia e Tulimiero Anna depositati dall'attrice) nonché dalla circostanza che Tulimiero Anna aveva la delega ad operare sul conto corrente della Appalti e Costruzioni Olma s.r.l., ragion per cui la stessa era pertanto sicuramente a conoscenza delle dinamiche interne e delle difficoltà finanziarie di quest'ultima società (cfr. specimen con delega ad operare sul conto depositata dall'attrice).

A quanto innanzi va inoltre aggiunto che le convenute Tulimiero Lucia e Tulimiero Anna non hanno fornito la prova documentale di aver effettivamente versato all'alienante Latella Filippo Giuseppe le somme menzionate nell'impugnato atto del 9/11/2007, ciò soprattutto per quanto concerne la posizione di Tulimiero Anna, la quale avrebbe dovuto estinguere le cambiali emesse in pagamento del prezzo di vendita e richiamate nel suddetto atto necessariamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili, considerata l'entità dei suddetti titoli, emessi ciascuno di essi per un importo di euro 23.800,00. Allo stesso modo Tulimiero Lucia non ha fornito la prova che gli assegni menzionati nel rogito notarile di vendita sono stati effettivamente incassati dal coniuge Latella Filippo Giuseppe, insieme al quale Tulimiero Lucia vive comunque sotto lo stesso tetto familiare.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, va dunque accolta la domanda revo-



catoria ordinaria proposta dall'attrice e, per l'effetto, va dichiarata ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inopponibilità nei confronti della Banca Popolare Vesuviana società cooperativa dell'atto redatto dal notaio Filomena Catanese in data 9/11/2007, rep. n. 14173 racc. n. 4289, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 4/12/2007 ai n.ri 66321/36058, con il quale Latella Filippo Giuseppe ha trasferito a Tulimiero Lucia la nuda proprietà, rectius il diritto di proprietà gravato del diritto di abitazione, ed a Tulimiero Anna il diritto di abitazione sull'unità immobiliare descritta in premessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e - determinate sulla base dei criteri previsti nel D.M. n. 55/2014 tenuto conto dell'ammontare del credito dell'attrice nei confronti di Latella Filippo Giuseppe - vengono liquidate come dai dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Lorenzo Corona, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 551/2009 di R.G., così provvede :

- accoglie la revocatoria ordinaria proposta dalla Banca Popolare Vesuviana società cooperativa nei confronti di Latella Filippo Giuseppe, Tulimiero Lucia e Tulimiero Anna e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto redatto dal notaio Filomena Catanese in data 9/11/2007, rep. n. 14173 racc. n. 4289, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 4/12/2007 ai n.ri 66321/36058, con il quale Latella Filippo Giuseppe ha trasferito a Tulimiero Lucia il diritto di proprietà gravato dal diritto di abitazione ed a Tulimiero Anna il diritto di abitazione sulla villetta unifamiliare a schiera sviluppatasi su due piani fuori terra oltre il piano interrato, con annesso

fu An

giardino di pertinenza esclusiva di circa 200 mq sita in Nola alla via Polveriera n. 148/bis, il tutto riportato nel N.C.E.U. del Comune di Nola al foglio 17 p.lla 1234 bus 3.;

- rigetta le domande di simulazione assoluta e di nullità del suddetto atto di trasferimento;

- condanna, in solido tra loro, Latella Filippo Giuseppe, Tulimicro Lucia e Tulimicro Anna a pagare a alla Banca Popolare Vesuviana società cooperativa le spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 600,00 per esborsi ed in euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, IVA e Cassa di Previdenza se dovute;

- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza.

Così deciso in Nola, li 3 giugno 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- ANGELO PICCOLO -

Il Giudice Unico

dott. Lorenzo Corona
Lorenzo Corona

Depositato in Cancelleria
oggi 06/06/2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- ANGELO PICCOLO -